

La Corte costituzionale ha bisogno del Parlamento (e fors'anche della forma di governo parlamentare) per fare bene il suo mestiere *

NICOLA LUPO **

Abstract: Presentation given at the annual seminar of *Quaderni costituzionali* on “Il contributo delle Corti Costituzionali a garanzia delle democrazie” (Bologna, 11 December 2024).

Data della pubblicazione sul sito: 25 gennaio 2025

Suggerimento di citazione

N. LUPO, *La Corte costituzionale ha bisogno del Parlamento (e fors'anche della forma di governo parlamentare) per fare bene il suo mestiere*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Il contributo delle Corti Costituzionali a garanzia delle democrazie”, che si è tenuto a Bologna l'11 dicembre 2024. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/746017/il-contributo-delle-corti-costituzionali-a-garanzia-delle-democrazie>.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nel Dipartimento di Scienze politiche della Libera Università internazionale degli studi sociali “Guido Carli” di Roma. Indirizzo mail: nlupo@luiss.it.

1. Intervengo, sulla scorta delle due relazioni di base solo per provare a prospettare un'ipotesi, forse un po' impressionistica, ma che mi rafforzerebbe nel muovermi lungo una linea di riflessione già da tempo intrapresa, e per sollecitare i relatori al fine di comprendere se, a loro avviso, si tratti o meno di un'impressione corretta. L'ipotesi, in estrema sintesi, è che la contrapposizione tra la giurisdizione costituzionale, da un lato, e la dinamica della politica democratica, dall'altro, tenda a svolgersi in forme meno traumatiche allorquando si verifichino due circostanze.

In primo luogo, quando il giudice cui è affidato il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi non si confonde con il potere giudiziario: quando cioè tale sindacato non spetti a una Corte suprema o a una Corte di Cassazione, o sia esercitato in forma diffusa dal potere giudiziario, ma sia affidato ad un giudice *ad hoc*, con una composizione peculiare, tale da renderlo in qualche misura più sensibile alle ragioni della politica, se non altro nel senso di avere piena consapevolezza del significato politico e degli effetti sul sistema politico-istituzionale che le sue decisioni possono originare. Ciò ovviamente non vuol dire che il giudice delle leggi, ove accentrato in un organo *ad hoc*, debba per ciò stesso finire ostaggio della politica¹, o esercitare un eccessivo *self-restraint*², ma soltanto che non trascuri il contesto e l'impatto politico della sua azione.

In secondo luogo, quando la sede della rappresentanza politica democratica, il Parlamento, svolga appieno il suo ruolo di organo costituzionale, non identificandosi perciò *in toto* con la politica maggioritaria: non si riveli essere cioè la sede dove vige solo la regola della maggioranza, ma sia in condizione di prendersi in carico l'attuazione, in prima battuta e con valenza generale, della Costituzione, ossia la garanzia dei diritti fondamentali in essa previsti e l'implementazione dei relativi meccanismi istituzionali. Non lasciando quindi soltanto alla Corte costituzionale, e ai giudici, l'esercizio in esclusiva della funzione di garanzia costituzionale e ogni valutazione sulla conformità a Costituzione delle leggi volute dalla maggioranza.

2. Elementi a supporto dell'ipotesi qui prospettata, e in particolare della rilevanza della prima circostanza, mi pare si possano ricavare dagli ordinamenti richiamati

¹ Ancorché tale rischio ovviamente sussista, come ci mostra, ad esempio, il caso polacco, ove il Tribunale costituzionale è stato oggetto di "cattura": cfr., per tutti, W. SADURSKI, *Poland's Constitutional Breakdown*, OUP, Oxford, 2019, spec. p. 58 ss.

² Anzi, il caso della Repubblica di Weimar (ben ricostruito ora da A. BALDASSARRE, *Weimar. Un costituzionalismo in mezzo al guado*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, spec. p. 18 s.) e la stessa esperienza dei primi 8 anni di ordinamento repubblicano in Italia ci mostrano come le stesse Corti supreme possano rivelarsi molto timorose di intervenire quali "giudici delle leggi", preferendo forse evitare di entrare in terreni che tendevano ad avvertire come sconosciuti.

dalla relazione di taglio comparato svolta da Sabrina Ragone. I casi più critici sono assai spesso quelli delle Corti Supreme che fungono anche da giurisdizione costituzionale: per citare solo alcuni di quelli “mappati” nella relazione, basti pensare a Stati Uniti, Israele, Regno Unito e (per il contenzioso elettorale) Messico.

Sempre alla luce della relazione comparatistica, mi domando – provando a fare un piccolo passo ulteriore – se non possa risultare una variabile rilevante anche la forma di governo adottata nei diversi ordinamenti. Nel senso che i conflitti tra giurisdizione costituzionale e politica democratica mi parrebbero essere più frequenti e più accesi in ordinamenti che adottano una forma di governo presidenziale, semipresidenziale, o che comunque, pur restando nell’ambito del parlamentarismo³, prevedano l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Mentre tali conflitti sembrano essere meno frequenti e meno accesi in Stati che adottano una forma di governo parlamentare, nei quali le spinte plebiscitarie e populistiche tendono ad essere (un po’) meglio assorbite.

Se così fosse, si apprezzerrebbe ancora di più la valorizzazione della forma di governo parlamentare che la Corte costituzionale italiana ha effettuato nel corso dell’ultimo decennio, come sottolineava la relazione di Giacomo D’Amico, facendo leva soprattutto sulla giurisprudenza costituzionale in materia di legislazione elettorale. Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 si spiegano meglio appunto sulla base dell’esigenza di assicurare il buon funzionamento di tale forma di governo, per definizione non scontato e più difficile da salvaguardare ove essa coesista con un sistema bicamerale paritario nel quale il Governo, per essere nel pieno delle sue funzioni, ha bisogno della fiducia di entrambi i rami del Parlamento.

3. Qualche ulteriore elemento a supporto dell’ipotesi qui prospettata, e in particolare della seconda circostanza, lo si può ricavare anche dalla relazione di Giacomo D’Amico, dedicata all’ordinamento italiano.

Senza addentrarmi in questa sede sui difficili assetti dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore – tema diverso, anche se con non poche sovrapposizioni, rispetto a quello che è al centro del seminario odierno – vorrei trarre qualche spunto dalla recente sentenza n. 192 del 2024, in tema di autonomia

³ Nel senso che la titolarità di poteri di indirizzo politico in capo al Presidente della Repubblica rappresenti un elemento co-essenziale, assieme all’elezione diretta, per la qualificazione in senso semipresidenziale di una forma di governo, cfr., volendo, N. LUPO, *Un (primo) settennato intenso, nello snodo tra Italia e Unione europea*, in D. PARIS (a cura di), *Il primo mandato di Sergio Mattarella. La prassi presidenziale tra continuità ed evoluzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 165-187, spec. 182 ss. *Contra*, cfr., nella letteratura politologica, R. ELGIE, *The Politics of Semi-Presidentialism*, in ID. (ed.), *SemiPresidentialism in Europe*, OUP, Oxford, 1999, p. 1 ss., spec. 13

differenziata. Allo scopo, se non altro, di porre un interrogativo: se non fosse stata approvata una legge di “attuazione in generale” dell’art. 116, terzo comma, Cost., come la legge n. 86 del 2024, sarebbe stato ugualmente possibile per la Corte costituzionale compiere l’importante operazione interpretativa che ha svolto con tale pronuncia?

Un’operazione interpretativa che, come giustamente sottolineava Cesare Pinelli, ha riguardato anzitutto la disposizione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Una disposizione che necessariamente va inserita nel contesto complessivo della carta costituzionale, a partire dai suoi principi fondamentali: deve essere cioè “collocata nel quadro complessivo della forma di Stato italiana, con cui va armonizzata”⁴.

Per inciso, dietro la sentenza n. 192 del 2024 vi è a mio avviso pure un’importante indicazione di metodo, relativa alle (ormai piuttosto numerose) disposizioni introdotte nella carta costituzionale repubblicana: esse, anche ove siano state approvate in esito a drastiche contrapposizioni nell’*iter* parlamentare e magari altresì oggetto di accese campagne referendarie, entrano a far parte a pieno titolo della carta fondamentale. Non solo nel senso che pure ad esse si applica, com’è ovvio, il dovere di fedeltà di cui all’art. 54, primo comma, Cost., ma anche e soprattutto nel senso che ad esse il legislatore, la Corte costituzionale e i giudici, così come le Regioni e gli enti locali, sono tutti chiamati a dare piena e tempestiva attuazione (se si vuole, secondo la celebre formula crisafulliana del *magis ut valeat*), in modo da valorizzarne soprattutto quei significati che si pongono in coerenza con il resto della carta costituzionale. In altri termini, la Corte mi pare aver decisamente scoraggiato la tendenza, non infrequente nel dibattito pubblico e nella dottrina costituzionalistica contemporanea, e che ha trovato altresì importanti echi nei ricorsi presentati dalle Regioni, ad operare una scissione radicale tra i diversi contenuti presenti nella carta costituzionale vigente: in nome della quale le disposizioni originarie vengono “santificate” o elevate a “principi supremi”, mentre quelle collocate nei successivi emendamenti sono perlopiù svilite e criticate, anche strumentalmente, una volta immesse nella carta fondamentale (e magari fatte oggetto di interpretazioni e attuazioni riduttive, quando non subdolamente sabotatorie).

Ad ogni modo, a riprova dell’ipotesi che formulavo all’inizio, la mia impressione è che l’approvazione della legge n. 86 del 2024, a prescindere da ogni valutazione circa il merito e la stessa legittimità costituzionale dei suoi contenuti, abbia agevolato o addirittura reso possibile, per la Corte, volare alto e fungere appieno

⁴ Per usare le parole impiegate dalla Corte, nella sentenza n. 192 del 2024 (punto 4 del considerato in diritto). Cfr. ora anche C. PINELLI, *Sulla premessa alla motivazione della Corte costituzionale sull’autonomia differenziata (sent. n. 192 del 2024)*, in *Astrid Rassegna*, n. 18, 2024, pp. 1-8.

da garante della costituzionalità delle leggi e della tenuta dell'ordinamento nel suo insieme. Un effetto a maggior ragione significativo dal momento che a lungo, invero più che legittimamente, si era dubitato che vi fosse spazio per un intervento di tipo generale da parte del legislatore statale⁵: sarebbe stato assai più arduo per la Corte svolgere un ruolo analogo intervenendo sulle leggi approvative delle singole intese. E non va dimenticato che in ordinamenti non dissimili dal nostro, di fronte a sfide analoghe, in termini di accentuazione unilaterale e asimmetrica dell'autonomia territoriale (e finanziaria) delle regioni più ricche e sviluppate, al confine tra autonomia e secessione, il giudice costituzionale ha mostrato gravi difficoltà nello svolgere tempestivamente ed efficacemente un ruolo siffatto⁶.

4. Dunque, al fine di migliorare l'assetto dei rapporti, in Italia, tra la giurisdizione costituzionale e la politica democratica, il vero problema mi pare essere quello di attrezzare meglio il Parlamento, facendo sì che le ragioni della Costituzione – che ovviamente sono anche quelle della ragionevolezza, della conformità al diritto dell'Unione europea, del rispetto del diritto internazionale – siano più e meglio presenti in Parlamento, all'interno del procedimento legislativo, ma non solo.

Ma come fare sì che ciò accada? La risposta non è agevole, ma in termini generalissimi può dirsi: costruendo procedimenti adeguati attraverso i quali questi elementi emergano e vengano portati all'attenzione del Parlamento, e dunque della rappresentanza politica, nelle sue diverse articolazioni, affinché essi siano più facilmente introiettati all'interno della dialettica maggioranza-opposizione.

Provo a prospettare un esempio, restando ancora per un attimo sugli effetti della sentenza n. 192 del 2024. Visto l'impegnativo test di sussidiarietà e in considerazione della motivazione di cui le intese, e le iniziative legislative approvative delle stesse, dovranno essere corredate, in futuro, in applicazione della succitata sentenza, la quale com'è noto ha indicato in proposito una serie di significativi “paletti” nei confronti del legislatore, perché non immaginare una verifica parlamentare sul punto? Una fase procedurale, cioè, in cui Camera e Senato, ad opera delle loro commissioni – e magari con il coinvolgimento della

⁵ Per una sintesi del dibattito sull'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., e sullo spazio per una legge di attuazione generale di tale disposizione costituzionale, cfr., per tutti, L. VIOLINI, *Una forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.*, Giuffrè, Milano, 2021, spec. p. 115 s.

⁶ Il riferimento è, evidentemente, alla controversa (e tardiva) decisione n. 31 del 2010 del *Tribunal constitucional* spagnolo sul nuovo Statuto catalano, che è probabilmente da ritenersi tra le ragioni alla base della crisi secessionista sviluppatasi negli anni successivi. In dottrina, cfr., per tutti, J. PÉREZ ROYO, *El Tribunal constitucional y la autonomía de Cataluña: crónica de un disparate*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2017, pp. 7-30, preceduto da un'utile introduzione di G. FERRAIUOLO, *Qualche considerazione sull'attualità della questione catalana*, *ivi*, pp. 1-6.

commissione bicamerale per le questioni regionali – siano chiamate ad esprimersi specificamente su come la Regione interessata e il Governo hanno interpretato i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, con riguardo ai tre criteri individuati dalla sentenza n. 192 del 2014: “l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l’equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all’esercizio della funzione”⁷.

In tal modo, si prevederebbe una verifica politico-parlamentare di come si è, in concreto, data attuazione a questi criteri costituzionali, e si garantirebbe maggiore trasparenza all’attività istruttoria che ha preceduto l’intesa⁸, con un coinvolgimento, su tali profili, anche di parlamentari delle opposizioni e di deputati e senatori eletti in tutta Italia. Si darebbe così un significato effettivo al requisito del voto a maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere che l’art. 116, terzo comma, richiede, com’è noto, per l’approvazione parlamentare di tali intese.

Abbastanza scontato è il parallelo con le procedure del c.d. *Early Warning System*, che sono state disegnate, in ambito europeo, al fine di assicurare un controllo politico sul rispetto del principio di sussidiarietà come stabilito dall’art. 5, par. 3, del Trattato sull’Unione europea, e di coinvolgere i parlamenti nazionali in tale impresa. Si è così costruito un meccanismo che ha valorizzato il carattere ambiguo, a cavallo tra diritto e politica, del principio di sussidiarietà, e reso più robuste le valutazioni istruttorie svolte dalla Commissione europea in sede di predisposizione degli atti di sua iniziativa⁹.

⁷ Così il par. 4.2 del considerato in diritto.

⁸ Attività istruttoria che, come precisa sempre la sentenza n. 192 del 2014 (par. 4.3 del considerato in diritto), deve essere “approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico”.

⁹ Sul meccanismo cfr., da ultimo, la relazione annuale 2023 della Commissione sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2024) 493 final), 25 ottobre 2024, le audizioni svolte (sulla relazione 2022) dalla XIV Commissione Politiche dell’UE della Camera tra gennaio e luglio 2024, nonché, in dottrina, tra i tanti, K. GRANAT, *The principle of subsidiarity and its enforcement in the EU legal order. The role of national parliaments in the Early Warning Mechanism*, Hart, London, 2018, spec. p. 45 ss.

È recente, del 14 agosto 2024 (C-553/24), il primo ricorso presentato da un Parlamento alla Corte di giustizia dell’Unione europea in attuazione dell’art. 8 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona sul principio di sussidiarietà: è stata l’Assemblea nazionale francese, su iniziativa di una minoranza parlamentare, a sollevarlo, con riferimento alla nuova disciplina del diritto di asilo. Cfr. E. DE CAPITANI, *Il controllo di sussidiarietà delle norme europee aperto anche alle minoranze di (alcuni) parlamenti nazionali: quali conseguenze?*, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 3, 2024 (<https://europeanlitigation.eu/fr/2024/11/14/controle->

Si tratterebbe, in definitiva, di un procedimento volto appunto a valorizzare quel ruolo del Parlamento quale titolare esclusivo del “compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale”, tutelando “le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione”, che la Corte costituzionale ha delineato appunto nella sentenza n. 192 del 2024¹⁰.

5. L'esempio che si è appena accennato mi consente, infine, di sottolineare, per un verso, come sia condivisibile l'atteggiamento che la Corte costituzionale italiana, similmente ad altri organi di giurisdizione costituzionale¹¹, ha tenuto nei confronti del Parlamento e, come si è visto, della stessa forma di governo parlamentare. Un atteggiamento che, con riferimento al c.d. “caso Cappato”, è stato definito come “paternalistico”¹², ma che ben si spiega, appunto, con la necessità di preservare e, quando possibile, di valorizzare il ruolo di garanzia costituzionale spettante al Parlamento: anche perché tale ruolo rappresenta una pre-condizione affinché il sindacato della Corte costituzionale possa svilupparsi con la dovuta incisività, senza tuttavia determinare squilibri nel sistema istituzionale.

Per altro verso, un elemento indispensabile al fine di evitare che il Parlamento finisca per essere schiacciato sulla dimensione della decisione a maggioranza mi pare consistere nell'assicurare il rispetto delle regole procedurali che la Costituzione e i regolamenti parlamentari dettano: la violazione di tali regole – delle quali i Presidenti di Assemblea, il cui ruolo era stato valorizzato dalla Corte

[de-subsidiarite-des-actes-legislatifs-de-lue-ouvert-aussi-aux-minorites-dans-certains-parlements-nationaux-quelles-consequences/](#)).

Si può infine ricordare che il Rapporto Draghi (*The future of European Competitiveness. Part B. In-depth analysis and recommendations*, September 2024, p. 309 s.) segnala come i parlamenti nazionali abbiano fatto un uso limitato del loro potere di controllo sulla conformità della legislazione dell'Unione rispetto al principio di sussidiarietà e propone di avviare un'indagine europea per analizzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo del principio di sussidiarietà, oltre che di rafforzare il ruolo e la capacità amministrativa degli attori e dei parlamenti nazionali nel controllo dell'attività legislativa delle istituzioni dell'Unione.

¹⁰ Cfr. ancora il par. 4 del considerato in diritto.

¹¹ Alcuni esempi in N. LUPO, *Parliaments*, in R. MASTERMAN, R. SCHÜTZE (eds.), *Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 335-360, spec. 358 s.

¹² Così P. FARAGUNA, “*Constitutional Paternalism*” and the Inability to Legislate. *The Italian Constitutional Court's Decision on Assisted Suicide*, in *VerfBlog*, 26 settembre 2019 (su <https://verfassungsblog.de/constitutional-paternalism-and-the-inability-to-legislate/>). Cfr. anche Y. ROZNAI, *Constitutional Paternalism: The Israeli Supreme Court as Guardian of the Knesset*, in *Verfassung und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, n. 4, 2018, pp. 415-436.

costituzionale sin dalla sentenza n. 9 del 1959, non sempre riescono, nella fase attuale, ad essere efficaci garanti – rappresenta infatti un indice pressoché sicuro di decisioni parlamentari non adeguatamente istruite o eccessivamente schiacciate sulla volontà della maggioranza.

Se è così, la Corte costituzionale ha ancora un tratto di strada da percorrere in quest’ultima direzione. Appunto in questa chiave, tenderei a non estremizzare il significato del passaggio dell’ordinanza n. 60 del 2020 in cui la Corte costituzionale ha affermato che “in nessun caso sarebbe sindacabile da questa Corte la questione di fiducia ai fini dell’approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura”. Diversamente da quanto sosteneva Michela Manetti¹³, mi sembra si tratti di un (rapido) passaggio in cui la Corte, nel momento in cui è stata chiamata ad applicare, a parti invertite, lo schema delineato nell’ordinanza n. 17 del 2019, ha confermato di non guardare con sfavore a quei meccanismi che rendano più celere e più funzionale il nostro bicameralismo, consentendo perciò al Governo e alla sua maggioranza di “blindare” un testo già approvato da un ramo del Parlamento, nel corso della sua lettura presso l’altro ramo¹⁴. In assenza di una riforma del bicameralismo paritario, è un modo – non certo il migliore, ma comunque accettabile, ad avviso della Corte – per farlo funzionare, specie davanti all’obbligo costituzionale di approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno (salvo ricorso all’esercizio provvisorio).

Tuttavia, questa affermazione non mi pare tale da pregiudicare altri passaggi contenuti in recenti pronunce della Corte, anteriori e successive all’ordinanza n. 60 del 2020, tutte volte a ribadire l’importanza delle norme costituzionali sul procedimento di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Penso, in particolare, all’affermazione della “necessità che il ruolo riservato dalla Costituzione al Parlamento nel procedimento di formazione delle leggi sia non solo osservato nominalmente, ma rispettato nel suo significato sostanziale”, riconosciuta nella già richiamata ordinanza n. 17 del 2019. Sempre in quest’ultima pronuncia la Corte ha sottolineato che “gli snodi procedurali tracciati dall’art. 72 Cost. scandiscono alcuni momenti essenziali dell’*iter legis* che la Costituzione stessa esige che siano sempre rispettati a tutela del Parlamento inteso come luogo di confronto e di discussione tra le diverse forze politiche, oltre che di votazione

¹³ Cfr. M. MANETTI, *Giurisprudenza costituzionale e convenzioni sulla separazione dei poteri*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2024, pp. 70-94, spec. 88 s., secondo cui in tal modo la Corte si sarebbe schierata “dalla parte della governabilità ad ogni costo, apponendo il proprio sigillo alla convenzione incostituzionale del ‘chi vince prende tutto’”, sancendo “la sottomissione del Parlamento al Governo”, e trasformando “dichiaratamente la questione di fiducia in atto insindacabile”.

¹⁴ Su cui cfr., per tutti, S. LEONE, *Un Parlamento per metà, tra critica e proposte*, in *Quaderni costituzionali*, 2023, pp. 327-354.

dei singoli atti legislativi, e a garanzia dell'ordinamento nel suo insieme, che si regge sul presupposto che vi sia un'ampia possibilità di contribuire, per tutti i rappresentanti, alla formazione della volontà legislativa". Per poi rilevare, nella recente sentenza n. 146 del 2024 – in un passaggio giustamente valorizzato, anche nel riferimento alla certezza del diritto come “parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo”, altresì dalla relazione di Giacomo D'Amico – che pure i limiti costituzionali a decreti-legge e leggi di conversione sono funzionali sia “al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo”, sia “a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto”.

Anzi, il mio auspicio in proposito è che la Corte costituzionale italiana presti, in futuro, maggiore attenzione alla violazione delle norme procedurali e valorizzi e concretizzi queste affermazioni di principio applicandole a casi concreti, anzitutto nella risoluzione dei conflitti di attribuzione sollevati da singoli parlamentari. Sarebbe uno sviluppo coerente con l'evoluzione in corso in altri ordinamenti¹⁵ e che può trovare nuova linfa nella definizione dello Stato di diritto-*rule of law* ora dettata dall'art. 2 del Regolamento sulla condizionalità, n. 2020/2092, ove, valorizzandone la dimensione procedurale, è affermato in modo esplicito quello che ben può dirsi il principio del “giusto procedimento legislativo”¹⁶: in base al principio di legalità, infatti, “il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico”.

¹⁵ Per un primo, utile, quadro comparato cfr. V. KAZAI, *The equilibrium of parliamentary law-making. Comparative perspectives on the role of courts in a democracy*, Routledge, London-New York, 2025, spec. p. 195 s. (con riferimenti all'ordinamento francese e a quello ungherese). Recentissima, del 10 dicembre 2024, è ad esempio una pronuncia della Corte costituzionale della Repubblica ceca, su ricorso sollevato da 70 deputati, che ha dichiarato incostituzionale un emendamento estraneo per materia (un “*rider*”), per violazione dei requisiti di trasparenza, chiarezza e razionalità nel processo legislativo, ricavati dall'affermazione dello Stato di diritto democratico contenuta nell'art. 1 della Costituzione (<https://www.usoud.cz/en/current-affairs/amendment-proposal-found-to-be-an-unconstitutional-rider-making-the-constitutional-court-grant-a-motion-to-annul-a-law-submitted-by-a-group-of-opposition-deputies>).

¹⁶ Così l'art. 2 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Per una valorizzazione dei principi del “giusto procedimento legislativo” cfr. i contributi (di A. MANZELLA, M. MANETTI, G. LASORELLA, M. RUOTOLO e C. FASONE) pubblicati su *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2021.